

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 461

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, FARAGUTI, LA PENNA, BIAFORA,  
BONSIGNORE, CARDINALE, CURSI, LEONE, SAVIO**

Norme in materia di regime contributivo degli emolumenti corrisposti al personale delle agenzie marittime

*Presentata il 29 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ultimo decennio si è verificata una situazione di grave incertezza in tema dei cosiddetti « decimi di senseria » spettanti in virtù di norme consuetudinarie e di norme di contrattazione collettiva ai dipendenti delle agenzie marittime, incertezza derivata da una serie di decisioni contrastanti emesse da giudici di merito di primo e secondo grado.

La situazione di incertezza ha avuto e continua ad avere effetti negativi sia sulla categoria dei dipendenti delle agenzie marittime cui viene sottratto, o notevolmente ridotto, un introito proveniente da terzi, introito al quale hanno diritto in base alle fonti normative sopracitate, sia sulla categoria delle agenzie marittime, le quali si vedono penalizzate dalle richieste dell'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale, che intende applicare ai precitati decimi i criteri contributivi che attengono alle retribuzioni dei dipendenti, con il grave rischio di vedere posta gran parte delle agenzie marittime in gravi difficoltà economiche anche per dover fronteggiare posizioni contributive arretrate di un decennio, aggravate di interessi e penalità per sanzioni. Tale situazione potrebbe causare il dissesto di molte agenzie con gravi danni per i livelli di occupazione nel settore, già fortemente in crisi.

Le contrastanti decisioni della giurisprudenza nazionale, che a volte ha ritenuto il « decimo » come facente parte della retribuzione e come tale assoggettabile al regime contributivo della medesima, a volte come « compenso eventuale

corrisposto da un terzo » e come tale non assoggettabile alla contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria, necessitano di un chiarimento in sede legislativa, che sgombri il campo dalle incertezze e dai rischi sopracitati e dal proliferare di vertenze giudiziarie, che per la loro contraddittorietà accrescono la situazione di incertezza e di confusione che regna adesso nella interpretazione del regime applicabile al decimo di *senseria*.

Quest'ultimo esiste *ab immemorabile* in quasi tutti i porti nazionali e trova il suo fondamento ed il suo presupposto nel fatto che, in tempi remoti, allorché il trasporto marittimo si svolgeva al di fuori dei moderni modelli organizzativi, le ditte di spedizione, avendo una struttura elementare, avevano bisogno nell'espletamento delle pratiche di imbarco delle proprie merci della collaborazione dei dipendenti delle agenzie marittime, già meglio strutturate ed organizzate per la preparazione dei documenti di imbarco delle merci.

Poiché fin da allora gli armatori corrispondevano agli spedizionieri che procuravano il carico alle navi una percentuale sul nolo a titolo di *senseria* o mediazione, nacque a quei tempi l'uso consuetudinario degli spedizionieri di lasciare ai dipendenti delle agenzie marittime, per la collaborazione sopra citata, il cosiddetto « decimo di *senseria* » corrispondente ad una percentuale sulla provvigione o *senseria* corrisposta dagli armatori agli spedizionieri per l'acquisizione del nolo marittimo.

Consacrato poi tale uso tra le norme consuetudinarie pubblicate nelle proprie raccolte dalle varie camere di commercio, ne veniva direttamente effettuato il riconoscimento come fonte normativa primaria della stessa contrattazione collettiva (vedi contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle agenzie marittime raccomandatarie del 3 giugno 1990), la quale in una precisa norma (articolo 46) stabilisce testualmente: « Qualora i caricatori o gli spedizionieri corrispondano al personale dipendente da agenzie marittime percentuali

denominate « decimi », « quinti » o aventi denominazioni affini, tali erogazioni saranno disciplinate dalle consuetudini o usi locali ».

Già dalla lettera della norma di contrattazione collettiva si ricava testualmente che l'agente marittimo, quale datore di lavoro dei propri dipendenti, non interviene nel rapporto concernente il « decimo » che è pagato dal caricatore delle merci o dallo spedizioniere ai dipendenti medesimi.

Dal punto di vista dei soggetti non si può dire che l'erogazione del decimo avvenga nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, tra datore di lavoro e personale dipendente del medesimo, così come non si può qualificare neppure come rapporto di lavoro autonomo tra i predetti soggetti, dal momento che l'agente marittimo rimane sempre estraneo come soggetto giuridico qualificato a tale rapporto intercorrente tra soggetti diversi (dipendenti delle agenzie e spedizionieri).

Dal punto di vista oggettivo non sembra potersi seguire quella prospettazione giurisdizionale che tende a far rientrare il decimo nella retribuzione in quanto percepito « in occasione » del rapporto di lavoro, facendo un parallelo non calzante con le mance che i vincitori di somme dei casinò lasciano ai *croupiers* perché, tanto in occasione della erogazione del decimo, che nella corresponsione della mancia, si verificherebbe per il dipendente « un introito normale privo del carattere della straordinarietà ed eventualità, determinabile *a priori* in base a precisi criteri, ed a nulla rilevando che sia stabile nella sua entità qualitativa, al quale il prestatore abbia diritto in dipendenza della sua attività lavorativa ».

Orbene, il paragone non calza perché, mentre è chiaro che nella corresponsione della mancia al *croupier* il rapporto trilatero, casinò-giocatore *croupier*, attiene all'attività lavorativa che il *croupier* fornisce al proprio datore di lavoro (il casinò) ed il giocatore « lascia » per uso al dipendente una parte della vincita che gli proviene dal datore di lavoro di quest'ultimo, nel caso del « decimo » il datore di lavoro

(agente marittimo) è del tutto estraneo al rapporto trilatero intercorrente tra armatore che paga la provvigione sul nolo allo spedizioniere, che « lascia » e paga ai dipendenti dell'agenzia marittima il « decimo » sulla stessa, non nell'ambito della prestazione di lavoro effettuata a favore del proprio datore di lavoro (l'agente), ma per una prestazione autonoma fornita direttamente allo spedizioniere, e cioè ad un terzo.

Il fatto poi che nella pratica è l'agente marittimo, non tanto come datore di lavoro dei propri dipendenti, ma come rappresentante dell'armatore, ad erogare i « decimi » ai dipendenti stessi a nome e per conto del proprio rappresentato, è un fatto che attiene alla semplificazione della erogazione di una somma che l'agente detiene non tanto *jure proprio* nell'ambito del rapporto di lavoro, ma solo per conto e nome del proprio rappresentato.

La somma erogata ai dipendenti, pertanto, non rientrando nel patrimonio dell'agente e non attenendo in alcun modo alla prestazione di lavoro dovuta all'agente medesimo dai propri dipendenti, non può qualificarsi come somma « alla quale il prestatore di lavoro abbia diritto in dipendenza della sua attività lavorativa », essendo questa attività lavorativa prestata in favore di un terzo estraneo al rapporto di lavoro *de quo*.

Tale interpretazione risulta rafforzata anche da un recente parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il quale non esiste un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, né una nozione unitaria di essa, per cui risulta determinante e insostituibile il ruolo della contrattazione collettiva. Quest'ultima può, infatti, stabilire la struttura e la misura della retribuzione, in special modo in ordine alla individuazione delle componenti computabili al fine della determinazione degli istituti indiretti (ferie, malattia, infortunio, permessi retributivi, eccetera). Pertanto, sulla base delle considerazioni di cui innanzi, traendo il compenso di cui trattasi la propria fonte normativa dagli usi locali e non già dall'autonomia collettiva, si ritiene che lo stesso, ancorché obbligatorio quanto alla sua erogazione per effetto di quanto previsto dagli usi medesimi, non possa essere considerato come un vero e proprio elemento della retribuzione secondo il principio enunciato dal richiamato orientamento della Corte di cassazione (v. in particolare Cassazione sezioni unite 13 febbraio 1984, n. 1071).

Pertanto, onorevoli colleghi, si rende opportuno che la proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, operi una definitiva chiarificazione della norma consuetudinaria, sgombrando il campo dalle incertezze interpretative cui abbiamo accennato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli emolumenti corrisposti da terzi, anche per il tramite del datore di lavoro, al personale delle agenzie marittime in conformità di usi locali, ancorché richiamati dai contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria.